

AS1770 - COMUNE DI COURMAYEUR (AO) - PAGAMENTO NELLE AREE DI SOSTA TRAMITE SMARTPHONE

Roma, 3 giugno 2021

Comune di Courmayeur

In relazione alla richiesta di parere formulata da codesto Comune, pervenuta in data 5 maggio 2021, in ordine alla corretta gestione del sistema di pagamento delle aree di sosta mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche per *smartphone* - attività affidata alla società *in house* Centro Servizi Courmayeur S.r.l. (di seguito, CSC o la Società), mediante apposito contratto di servizio - l'Autorità, nella riunione del 25 maggio 2021, ha formulato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni.

Nella richiesta di parere, codesto Comune ha evidenziato le seguenti circostanze: **i.** CSC, allo stato, ha sottoscritto un accordo per l'erogazione del servizio di vendita di titoli di sosta dematerializzati con un unico operatore economico; **ii.** la scelta di non estendere ad altri operatori la possibilità di erogare il servizio risiede sia nelle modeste dimensioni del Comune di Courmayeur, che conta meno di tremila abitanti, sia in un'esigenza di semplificazione degli oneri amministrativi e gestionali gravanti sulla Società, anch'essa di esigue dimensioni e dotata di poche unità di personale; **iii.** nello scorso mese di febbraio, un altro operatore del settore ha richiesto a CSC l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di cui trattasi; **iv.** la Società, pur consapevole di quanto rilevato dall'Autorità nel suo parere AS1198 - *Modalità di affidamento dei servizi di pagamento della sosta su strisce blu in aree comunali tramite smartphone*¹, per le ragioni sopra evidenziate, non vorrebbe accogliere la predetta istanza, dovendo bilanciare il principio di concorrenza con quello dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Ciò posto, l'Autorità non può che ribadire quanto già espresso nel proprio precedente parere AS1198 - richiamato anche da codesto Comune - nel quale ha ritenuto che il servizio di pagamento *mobile* (tramite *smartphone*) della sosta su strisce blu si configuri quale attività commerciale a valore aggiunto - diversa e complementare al servizio pubblico locale di gestione della sosta a pagamento su strada - il cui rischio di impresa grava esclusivamente sull'operatore che la svolge. Si tratta, infatti, di un'attività aperta alla concorrenza, in grado di finanziarsi esclusivamente con i proventi pagati dagli utenti (c.d. redditività *stand alone*), disposti a pagare un sovrapprezzo per usufruire di servizi aggiuntivi quali, per esempio, la possibilità di versare l'importo per la sosta direttamente dal proprio cellulare ed esattamente corrispondente al minutaggio di permanenza.

Per quanto riguarda le problematiche sollevate da codesto Comune, che richiama - peraltro in modo generico e non supportato da alcuna evidenza - un'esigenza di semplificazione degli oneri amministrativi e gestionali gravanti sulla società *in house* CSC, l'Autorità rileva che - come evidenziato anche nel citato parere - tali oneri, ove effettivamente presenti, potrebbero essere traslati in capo al nuovo operatore che intende accedere a questo mercato, al momento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

A ciò si aggiunga che il Comune di Courmayeur, pur avendo dimensioni e numero di abitanti ridotti, rappresenta una località turistica molto rinomata, che attrae un notevole flusso di vacanzieri sia nella stagione invernale che in quella estiva. Pertanto, non solo i residenti, ma anche i turisti potrebbero essere interessati a godere di una "connettività di rete", ossia a poter utilizzare la medesima applicazione già installata sul proprio *smartphone* per pagare la sosta sulle strisce blu.

Alla luce di quanto esposto, l'Autorità ritiene, quindi che, al fine di favorire la concorrenza "nel" mercato tra gli operatori del settore, non sia giustificato un eventuale rifiuto di autorizzazione alla prestazione da parte di un nuovo gestore del servizio di pagamento mobile della sosta nel Comune di Courmayeur.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

¹ [Parere del 10 giugno 2015, pubbl. in Boll. 24/2015.]